

Municipio Roma II

Direzione Tecnica

P.O. Aggiornamento cartografico - progettazione - patrimonio, concessioni e convenzioni - ufficio supporto tecnico appalti

UFFICIO DI SUPPORTO TECNICO APPALTI

Determinazione Dirigenziale

NUMERO REPERTORIO CB/1294/2020 del 16/09/2020

NUMERO PROTOCOLLO CB/77892/2020 del 16/09/2020

Oggetto: Determinazione Dirigenziale di revoca delle DDD rep. n. 221/2020 dell'11.02.2020 di approvazione della proposta di aggiudicazione e rep. 657/2020 del 23.04.2020 di approvazione dell'efficacia di aggiudicazione dell'Accordo Quadro per i lavori di "Manutenzione ordinaria e pronto intervento del verde scolastico ed urbano di proprietà o in uso a Roma Capitale ricadenti nel Municipio II, per una durata di anni 2 - Nomina responsabile unico del Procedimento.

IL DIRETTORE

MARCO SIMONCINI

Responsabile procedimento: Marco Simoncini

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da:
MARCO SIMONCINI

PREMESSO CHE

per l'appalto in oggetto è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento l'F.P.I. Agostino Tomei;

con il presente atto si intende nominare quale Responsabile Unico del Procedimento il Direttore di Direzione Tecnica del Municipio Roma II, il Dott. Ing. Marco Simoncini;

con Determinazione Dirigenziale rep. n. 1991/2019 – prot. CB/153106/2019 del 19/11/2019 – si determinava di contrarre, attraverso il ricorso ad una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, per l'affidamento di un Accordo Quadro per i lavori di “Manutenzione ordinaria e pronto intervento del verde scolastico ed urbano di proprietà o in uso a Roma Capitale ricadenti nel Municipio II, per una durata di anni 2”;

mediante ricorso alla piattaforma MePa si procedeva in data 28.11.2019 alla pubblicazione della procedura con invito a n° 60 operatori economici aventi sede legale in una delle Regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo (*ID negoziazione 2460162*);

la lettera di invito alla RDO di cui sopra, *lex specialis* della procedura di gara, prevedeva espressamente al punto 15 “Requisiti di idoneità professionale” quanto di seguito riportato:

“I concorrenti, a pena di esclusione, devono dichiarare il possesso, per la fase di esecuzione dell'appalto, del seguente requisito di idoneità professionale:

► iscrizione al Registro ufficiale dei produttori di cui all'art.12 comma 1 lettere a) e b) della legge 154/2016 o in alternativa, se impresa agricola, artigiana, industriale o in forma cooperativa, iscritta al registro delle imprese;

► **il titolare dell'impresa o il preposto facente parte dell'organico dell'impresa** deve aver conseguito un attestato di idoneità che accerti il possesso di adeguate competenze come Manutentore del verde come previsto dall'art. 12, legge 28.07.2016, n.154.

Si precisa che la Conferenza delle Regioni e Province Autonome, nella seduta di gara dell'8 giugno 2017 ha approvato gli standard professionale e formativo del Manutentore del Verde al fine di uniformare contenuti e modalità per l'effettuazione dei corsi di formazione e l'acquisizione dell'attestato di idoneità previsto dalla legge 154/2016 e che il citato accordo stabilisce che sono esentati dall'obbligo di frequenza del percorso formativo i soggetti in possesso di una qualificazione professionale regionale riconducibile alle ADA del Quadro nazionale delle qualificazioni regionali richiamate in premessa e associate alla qualificazione di Manutentore del verde;”

in data 27/12/2019 il RUP F.P.I. Agostino Tomei procedeva all'apertura della seduta di gara;

le fasi di procedura di scelta del contraente sono evidenziate nei seguenti verbali:

· verbale prot. CB 168294 del 27/12/2019 1° seduta di gara in ordine alla valutazione della documentazione amministrativa;

· verbale prot. CB 2102 del 09/01/2020 2° seduta di gara in ordine alla valutazione della documentazione amministrativa;

· verbale prot. CB 3450 del 14/01/2020 3° seduta di gara in ordine alla valutazione della documentazione amministrativa;

· verbale prot. CB 8581 del 27/01/2020 4° seduta di gara in ordine al soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 co. 9 del D.lgs 50/2016; In particolare essendo risultato necessario anche per codesto Consorzio il ricorso al soccorso istruttorio, veniva trasmessa attraverso la piattaforma MEPA a questa stazione appaltante la seguente dichiarazione “ *omissis .. dichiara di essere in possesso del requisito di idoneità professionale di cui all'art. 15 della lettera di invito, ed allega il curriculum vitae del Dottore Forestale Gian Pietro Cantiani, il quale ricoprirà la figura del preposto in fase di esecuzione dei lavori di cui all'oggetto*”.

· verbale prot. CB 12515 del 05/02/2020 5° seduta di gara in ordine alla documentazione amministrativa;

il RUP, F.P.I. Agostino Tomei, dopo l'esame della documentazione amministrativa trasmessa anche a seguito di soccorso istruttorio, ammetteva tutti gli operatori economici al prosieguo della gara, sulla base delle autocertificazioni rilasciate ai sensi del DPR 445/2000,;

con verbale prot. CB 138134 del 07/02/2020 si procedeva all'apertura delle offerte economiche;

dall'esame delle offerte risultava quale migliore offerta non anomala quella presentata dal CONSORZIO STABILE F2B (mandataria) P.I. 13307471006 con sede in VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI, 82, 00043, CIAMPINO (RM) che partecipava con la propria consorziata FABREN COSTRUZIONI S.R.L (mandante) P.I. 01477141004 con sede in VIA AUSTRALIA, 15, 00100, ROMA (RM) che ha offerto un ribasso del 34,192% con indicazione costi della manodopera pari a 279.500,00 ed indicazione oneri aziendali di sicurezza pari a € 15.800,00;

il RUP F.P.I. Agostino Tomei proponeva, pertanto, l'aggiudicazione dei lavori in oggetto al CONSORZIO STABILE F2B;

con **Determinazione Dirigenziale rep. n. 221/2020 – prot. CB/14878/2020 del 11/02/2020** – si determinava di aggiudicare l'Accordo Quadro in oggetto al CONSORZIO STABILE F2B (mandataria) P.I. 13307471006 con sede in VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI, 82, 00043, CIAMPINO (RM) che partecipa con la propria consorziata cc FABREN COSTRUZIONI S.R.L (mandante) P.I. 01477141004 con sede in VIA AUSTRALIA, 15, 00100, ROMA (RM) **subordinando l'efficacia del provvedimento stesso alla verifica del possesso dei requisiti di legge con attestazione mediante successiva Determinazione Dirigenziale;**

con Determinazione **Dirigenziale rep. n. 657/2020 – prot. CB/33973/2020 del 23/04/2020** – si determinava di approvare, ai sensi dell'art. 32, c. 7, del D.Lgs. 50/2016, l'efficacia dell'aggiudicazione, già disposta con Determinazione Dirigenziale rep. n. CB/221/2020 del **11/02/2020** Prot. CB/14878/2020 del 11/02/2020 relativa all'A.Q. relativo ai lavori di manutenzione ordinaria e pronto intervento del verde scolastico ed urbano per la durata di anni due a favore del CONSORZIO STABILE F2B.

stante la necessità di provvedere in via **d'urgenza** all'esecuzione dei lavori, si procedeva alla **consegna** degli stessi, disposta con verbale del 29.4.2020 **sotto le riserve di legge**, ai sensi dell'art. 32 c. 8 del D.L.vo 50/2016, prot. 34855, nelle more della sottoscrizione del Contratto generale di Accordo Quadro [intervenuta in data 16.06.2020] e della stipula del primo Contratto Applicativo, allo stato degli atti non ancora sottoscritto;

in fase di consegna dei lavori, il RUP ed il Dirigente p.t. non richiedevano, al Consorzio aggiudicatario, la conferma e comprova di quanto dichiarato in fase di soccorso istruttorio [relativamente al possesso del requisito di idoneità professionale richiesto con lettera di invito ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 comma 1 lettere a) e b) della legge 154/2016 – cfr. punto 15 lettera d'invito], giacché tale requisito si supponeva (in quanto indotti in errore dalle reiterate autodichiarazioni), pacificamente posseduto dall'appaltatore alla luce anche della dichiarazione del 15.01.2020 inviata sulla piattaforma MEPA;

CONSIDERATO CHE

il Consorzio aggiudicatario dell'appalto, successivamente alla consegna dei lavori, depositava *brevi manu*, presso la scrivente Direzione Tecnica, contratto di consulenza professionale, (sottoscritto in data 30/04/2020, peraltro successivamente alla data di consegna stessa), tra il Consorzio Stabile F2B, in persona del Legale Rappresentante ed Amministratore Unico Sig. Arminio Guido Marcello, ed il Dottore Forestale Gian Pietro Cantiani (**libero professionista**);

il contratto di consulenza o di prestazione d'opera intellettuale è per definizione il rapporto giuridico con il quale il consulente si impegna, senza vincolo di subordinazione ed in forma autonoma ad effettuare una prestazione nei confronti del committente;

il contratto di cui sopra tra il Consorzio F2B ed il dott. Cantiani esplicitamente indica che:

- *il consulente ha manifestato la volontà di collaborare in forma autonoma;*
- *il consulente dichiara di essere disponibile a svolgere l'incarico affidatogli in regime di autonomia senza alcun vincolo di subordinazione;*
- *il presente accordo è inteso a creare tra le parti un rapporto di lavoro autonomo professionale;*
- *la prestazione consistente nel controllo, assistenza e supervisione alle lavorazioni avrà periodicità (salvo richieste particolari), non inferiore ad una volta ogni 10 giorni (art. 1);*
- *il contratto non comporta nessun rapporto di lavoro subordinato (art. 2);*

l'art. 12 della Legge 154/2016, di contro, pone espresso riferimento al “titolare dell’impresa o ***preposto facente parte dell’organico***“ quale soggetto in possesso dell’attestato di idoneità richiesto, rinviando, pertanto, ad un’interpretazione letterale del rapporto di lavoro subordinato così come disciplinato ai sensi dell’art. 2094 c.c.

alla luce di quanto premesso il CONSORZIO STABILE F2B risultava *privata origine* (sia dalla data del 15.1.2020 in cui è stato autodichiarato il possesso, sia dalla data di avvio della esecuzione dei lavori), del requisito sostanziale di cui al punto 15 della lettera di invito, vale a dire di un requisito necessario per l’aggiudicazione (e a fortiori per la fase di esecuzione) dei lavori oggetto dell’Accordo Quadro;

la Stazione Appaltante richiedeva nella lettera di invito, il possesso del requisito di cui al punto 15 quale condizione tassativa e imprescindibile per l’aggiudicazione ed esecuzione dell’appalto in oggetto in virtù della specificità e determinatezza delle lavorazioni e degli interventi manutentivi sul verde richiesti sul territorio del Municipio Roma II attesa anche la presenza vincolistica di varia natura all’interno del medesimo;

la tassatività in merito alla sussistenza del requisito in esame trova la sua ragion d’essere per la natura delle prestazioni manutentive da rendere, che sottendono ad attività di manutenzione ordinaria del verde pubblico da realizzarsi previa acquisizione di specifiche competenze tecniche in materia;

la tipicità delle opere da effettuarsi in fase di esecuzione del contratto è espressamente indicata nei documenti allegati all’avvio della procedura di gara e, pertanto, portata a conoscenza degli operatori economici invitati ab origine;

la sussistenza del requisito in esame richiesta nella fase di esecuzione del contratto, come espressamente riportato al punto 15 della lettera di invito, era da intendersi quale presupposto necessario ed essenziale ai fini dell’efficacia dell’aggiudicazione dell’appalto;

l’operatore economico aggiudicatario dell’appalto, tuttavia, dichiarava la sussistenza in capo allo stesso del requisito richiesto sin dalla fase del soccorso istruttorio, come noto prodromica all’aggiudicazione dell’appalto, inducendo inevitabilmente in errore la Stazione Appaltante che procedeva, pertanto, all’approvazione della determinazione dirigenziale di efficacia della proposta di aggiudicazione sulla base di un presupposto inesistente e conseguentemente alla sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori in via d’urgenza;

solo successivamente alla consegna dei lavori il Consorzio aggiudicatario dell’appalto, depositava *brevi manu*, presso la scrivente Direzione Tecnica, contratto di consulenza professionale, (sottoscritto in data 30/04/2020, peraltro successivamente alla data di consegna stessa), tra il Consorzio Stabile F2B, in persona del Legale Rappresentante ed Amministratore Unico Sig. Arminio Guido Marcello, ed il Dottore Forestale Gian Pietro Cantiani **libero professionista**);

il contratto di consulenza o di prestazione d'opera intellettuale è per definizione il rapporto giuridico con il quale il consulente si impegna, senza vincolo di subordinazione ed in forma autonoma ad effettuare una prestazione nei confronti del committente;

di contro la norma di cui all'art. 12 L. 154/2016 come noto esplicita che “**il titolare dell'impresa o il preposto facente parte dell'organico dell'impresa** deve aver conseguito un attestato di idoneità [...]”;

la locuzione “facente parte dell'organico” è da intendersi nell'accezione tecnico-giuridica di persona legata da rapporto di lavoro dipendente rinviando così al concetto di immedesimazione organica sotteso alla ratio della norma stessa;

la Stazione Appaltante, come noto, procedeva all'approvazione della determinazione dirigenziale di approvazione dell'efficacia della proposta di aggiudicazione e alla sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori in via d'urgenza poiché indotta in errore dalle dichiarazioni rese in ordine alla sussistenza del requisito di cui al punto 15 della lettera di invito;

la condotta dichiarativa dell'effettiva esistenza del requisito richiesto non supportata poi da una prova tangibile che ne attestasse la ricorrenza nella fase successiva della procedura di affidamento si pone in violazione all'obbligo di trasparenza che sussiste in capo a tutti gli operatori economici sin dalla fase di partecipazione alla procedura di gara secondo i principi di lealtà e correttezza, principi ulteriormente ribaditi nella sottoscrizione del Patto di Integrità con Roma Capitale;

accertata quindi l'assenza della comprova del possesso del requisito richiesto, ovvero in assenza di un preposto facente parte dell'**organico** che avesse la richiesta idoneità, la Stazione Appaltante procedeva ritualmente ad inviare all'aggiudicatario, con nota prot. CB67572/2020 del 07.08.2020, comunicazione di avvio di procedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 L. 241/1990 per l'annullamento in autotutela della DD rep. 221/2020 dell'11.02.2020 e della conseguente DD rep. n. 657/2020 del 23.04.2020;

con nota prot. CB/69870 del 20.8.2020 l'aggiudicatario presentava le proprie controdeduzioni a mezzo PEC;

le predette osservazioni sono scevre da qualsivoglia documentazione attestante l'effettivo possesso del requisito così come disciplinato ai sensi dell'art.12 L. 154/2016 e integralmente riportato al punto 15 della lettera di invito - “**il titolare dell'impresa o il preposto facente parte dell'organico dell'impresa** deve aver conseguito un attestato di idoneità [...]”, peraltro riconoscendo quale unico vincolo con il possibile preposto il contratto di consulenza con

esplicito riferimento all'assenza di lavoro subordinato ed assoluta autonomia del lavoratore in completa antitesi con la tipologia del contratto di lavoro che lega il personale in organico al datore di lavoro, riconoscendone la piena subordinazione e quindi la diretta responsabilità del soggetto giuridico "Impresa" nelle attività di esecuzione dell'appalto.

l'aggiudicatario depositava, infatti, contratto di consulenza professionale sottoscritto in data 30/04/2020, tra il Consorzio Stabile F2B, in persona del Legale Rappresentante ed Amministratore Unico Sig. Arminio Guido Marcello, ed il Dottore Forestale Gian Pietro Cantiani (**libero professionista**);

Dato atto che:

alla luce di quanto acquisito agli atti la stazione appaltante, ritenuto il contratto di consulenza non integrante,

sotto il profilo sostanziale, il dettato normativo di cui all'art. 12 L. 154/2016, con il presente atto intende pertanto procedere alla revoca delle Determinazioni Dirigenziali rep. n. 221/2020 dell'11.02.2020 di approvazione della proposta di aggiudicazione e rep. 657/2020 del 23.04.2020 di approvazione dell'efficacia di aggiudicazione al CONSORZIO STABILE F2B (mandataria) P.I. 13307471006 con sede in VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI, 8 00043, CIAMPINO (RM) che partecipa con la propria consorziata con FABREN COSTRUZIONI S.R.L (mandante P.I. 01477141004 con sede in VIA AUSTRALIA, 15, 00100, ROMA (RM);

con verbale prot. CB/34855/2020 si procedeva alla consegna dei lavori in via di urgenza e successivamente con nota prot. CB/61377 del 23.07.2002 si ordinava la sospensione degli stessi;

ad oggi non è ancora intervenuta la stipula del primo contratto applicativo relativo all'Accordo Quadro di che trattasi;

la Stazione Appaltante, con successivo provvedimento provvederà, previa redazione dello Stato Finale e del Certificato di Regolare Esecuzione e contestuale impegno di spesa, all'approvazione e alla liquidazione di tutte le lavorazioni medio tempore regolarmente effettuate e nei limiti di quanto consentito dal vigente regolamento di contabilità anche alla luce della circostanza determinatasi;

ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

tutto ciò premesso e considerato,

vista l'ordinanza della Sindaca n.145 del 07/07/2020, prot.n. RC/18196 con cui è stato conferito l'incarico di Dirigente Tecnico del Municipio II al dott. ing. Marco Simoncini;

visto il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. abrogativo del D.Lgs. 163/2006;

visto il D.P.R. 207/2010 per quanto ancora vigente così come modificato dal D.Lgs. 50/2016;

visto il D. Lgs. 267/2000;

visto lo Statuto di Roma Capitale;

per i motivi di cui in narrativa

DETERMINA

di dichiarare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

di avocare a se nella propria qualità di Direttore della Direzione Tecnica del Municipio l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento in sostituzione del Funzionario P.I. Agostino Tomei, al quale viene conferito l'incarico di supporto al R.U.P.

di revocare per le motivazioni in premessa che ne determinano l'invalidità le Determinazioni Dirigenziali rep. n. 221/2020 dell'11.02.2020 di approvazione della proposta di aggiudicazione e rep. 657/2020 del 23.04.2020 di approvazione dell'efficacia di aggiudicazione al CONSORZIO STABILE F2B (mandataria) P.I. 13307471006 con sed in VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI, 82, 00043, CIAMPINO (RM) che partecipa con la propria consorziata c FABREN COSTRUZIONI S.R.L (mandante) P.I. 01477141004 con sede in VIA AUSTRALIA, 15, 00100, ROMA (RM) e relativa caducazione di ogni conseguente atto.

di procedere con successivo provvedimento e previa redazione dello Stato Finale e del Certificato di Regolare Esecuzione, all'approvazione e alla liquidazione delle lavorazioni medio tempore regolarmente effettuate;

di attestare la regolarità e la correttezza del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

di evidenziare che il seguente provvedimento è rilevante ai fini del rispetto delle norme riguardanti l'amministrazione trasparente, di cui al D. Lgs. 33/2013 e che pertanto verrà pubblicato nell'apposita sezione del sito istituzionale della Stazione appaltante;

di attestare l'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis L.241/90 e dell'art.6 co 2 e dell'art. 7 del DPR 62/2013.

di dare atto che:

- l'Amministrazione competente è : Roma Capitale – Municipio 2 – Direzione Tecnica;
- l'oggetto del procedimento è l'Accordo Quadro denominato: “Manutenzione ordinaria e pronto intervento del verde scolastico ed urbano di proprietà o in uso a Roma Capitale ricadenti nel Municipio II, per una durata di anni 2”;
- l'ufficio competente è la Direzione Tecnica del Municipio 2 di Roma Capitale;
- Responsabile del presente Procedimento è il Dott. Ing. Marco Simoncini;
- Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR Lazio nel termine di 60 gg. o in alternativa ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 gg., entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

**IL DIRETTORE
MARCO SIMONCINI**

Elenco Allegati

DESCRIZIONE
CB_2020_67572_avvio_proced_revoca_appalto.pdf
CB20200069870_PROC.AMM.VO_CONSORZIOSTABILEF2B_SIGNED.pdf
Determina_657_2020_.pdf
Determina_221_2020.pdf
Determina_1991_2019.pdf